

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica e sicurezza

Oggetto: noleggio di erogatori a colonna di acqua microfiltrata allacciati alla rete idrica a quattro vie (liscia a temperatura ambiente, liscia refrigerata, gassata e calda), e relativa installazione e manutenzione

SMART CIG: Z842EBB73C

SCHEMA DI CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

PREMESSA

Il presente Capitolato ha ad oggetto l'affidamento del servizio di installazione, noleggio e manutenzione di erogatori a colonna per acqua microfiltrata a 4 vie (erogazione acqua microfiltrata a temperatura ambiente, liscia refrigerata, gassata e calda per the e tisane) allacciati alla rete idrica presso gli uffici della Regione Emilia-Romagna (d'ora in avanti per brevità Regione) e contiene tutte le prescrizioni concernenti l'esecuzione del servizio e delle relative attività e obblighi connessi a cui sarà tenuto l'operatore economico aggiudicatario in seguito all'espletamento della relativa procedura selettiva.

Le attività e la fornitura dei beni di cui al presente Capitolato non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, la Regione nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.

Art. 1 OGGETTO

Il contratto è finalizzato ad acquisire il noleggio di erogatori collegati alla rete idrica da installare nelle diverse sedi della Regione che siano in grado di purificare l'acqua da tutto quanto può essere nocivo o semplicemente non gradevole.

Il noleggio riguarda **un numero minimo di 18 e massimo di 29 erogatori** a colonna compresa la relativa installazione e manutenzione.

Sono compresi nel canone di noleggio di ciascun erogatore:

- n. 3 interventi annuali di manutenzione ordinaria (sanificazione e cambio cartuccia filtrante);
- servizio di ricarica bombole co2 alimentare, pieno per vuoto, a necessità su chiamata;
- interventi di ripristino in caso di malfunzionamento, a chiamata;

– ogni altra spesa necessaria alla corretta esecuzione del contratto.

Nel corso dell'affidamento il numero degli erogatori potrà variare in aumento o in diminuzione fino al 20% ben potendo l'Amministrazione richiedere, alle medesime condizioni, l'installazione di nuovi distributori presso le sedi regionali o la rimozione/sostituzione di quelli esistente. Inoltre, l'appalto comprende l'eventuale spostamento degli erogatori da una sede all'altra a seconda delle necessità (es. traslochi, spostamento di uffici, ecc ...).

L'Affidatario sarà tenuto, in particolare, a provvedere alle seguenti attività:

1. Fornitura, trasporto, installazione, messa in funzione degli erogatori nelle diverse sedi regionali in cui sono destinati.
2. Produzione di un report annuale sui quantitativi erogati per erogatore installato le analisi sulla qualità dell'acqua al punto di prelievo.
3. Sanificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli erogatori e ogni altra attività funzionale alla ottimale conduzione e gestione del servizio, ivi comprese la fornitura periodica di bombole di anidride carbonica alimentare e le analisi sulla qualità dell'acqua al punto di prelievo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e igienico-sanitarie.
4. Interventi di miglioramento, adeguamento o sostituzione degli erogatori che risultino necessari per dare attuazione a modifiche normative o a specifiche richieste da parte delle autorità competenti.
6. Disinstallazione, spostamento, rimozione e ritiro degli erogatori al termine del contratto (o nel corso di svolgimento del servizio quando necessario come da previsto dal presente capitolato) e contestuale ripristino degli spazi in *status quo ante*.

Art. 2 IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo massimo si spesa per il noleggio per ciascun erogatore, pari al valore a base d'asta del presente appalto, è pari ad Euro 70,00 mensili per il noleggio di un erogatore, oltre ad Iva al 22%, oneri della sicurezza inclusi.

Il valore del contratto si ricava dal numero degli erogatori installati per il canone di noleggio unitario offerto in sede di indagine di mercato.

Relativamente al contratto che avrà come contraente la Giunta della Regione Emilia-Romagna ;

	Base asta o canone noleggio massimo mensile per erogatore	Canone mensile noleggio erogatori totale	Canone noleggio erogatori per primo anno contratto	Canone noleggio erogatori per secondo anno contratto	Importo massimo contratto di noleggio erogatori per terzo anno contratto	Importo massimo contratto di noleggio erogatori compreso rinnovo di un anno contratto
numero erogatori minimo 11	70	770,00	9.240,00	18.480,00	27.720,00	36.960,00
numero erogatori massimo 15	70	1.050,00	12.600,00	25.200,00	37.800,00	non previsto

Relativamente al contratto che avrà come contraente la Assemblea della Regione Emilia-Romagna

	Base asta o canone noleggio massimo mensile per erogatore	Canone mensile noleggio erogatori totale	Canone noleggio erogatori per primo anno contratto	Canone noleggio erogatori per secondo anno contratto	Importo massimo contratto di noleggio erogatori per terzo anno contratto	Importo massimo contratto di noleggio erogatori compreso rinnovo di un anno contratto
numero erogatori minimo 7	70	490,00	5.880,00	11.760,00	17.640,00	23.520,00
numero erogatori massimo 14	70	980,00	11.760,00	23.520,00	35.280,00	non previsto

Si precisa che in esito delle candidature ricevute in risposta al presente avviso, saranno avviate due distinte procedure di affidamento diretto (R.d.O. che daranno origine a due distinti contratti stipulati con due distinti ovvero uno con l'Assemblea della Regione Emilia-Romagna e uno con la Giunta della Regione Emilia-Romagna) .

Art. 3 - SICUREZZA

Si sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, nonché della normativa regionale vigente, per l'attività in oggetto, configurandosi come prestazioni da erogarsi nei luoghi che sono nella giuridica disponibilità del committente, sarà elaborato un documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il documento DUVRI sarà allegato al contratto e dovrà essere adeguato in funzione dell'evoluzione delle prestazioni.

In documento DUVRI sarà integrato e sottoscritto per accettazione dalla ditta esecutrice, con l'indicazione degli ulteriori rischi lavorativi da interferenza che, eventualmente, introdurrà nell'ambiente di lavoro, e con l'indicazione delle misure per eliminarli e/o ridurli al minimo. Sarà cura dell'impresa esecutrice elaborare il documento di valutazione dei rischi specifici della propria attività.

Il valore stimato del servizio è stato calcolato tenendo conto di un'indagine di mercato condotta in funzione del numero di utenti potenziali e della distribuzione degli utenti medesimi presso i diversi uffici regionali.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVI

La durata del contratto è di 36 mesi, con decorrenza dell'efficacia e avvio dell'esecuzione dalla data della sua sottoscrizione.

Ciascuna delle Amministrazioni contraenti si riserva la facoltà di rinnovare per ulteriori 12 mesi il contratto aggiudicato alle medesime condizioni o migliorative del servizio, qualora allo scadere del terzo anno il canone di noleggio corrisposto a quella data non abbia superato gli importi massimi previsti all'articolo **2 IMPORTO DEL CONTRATTO** .

Art. 5 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del contratto, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l'importo contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare l'importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art.

106, comma 12 del Codice. In tal caso il Contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva altresì, alla scadenza dei primi 3 anni la facoltà di disporre la proroga "tecnica" per un periodo massimo di sei mesi alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e finalizzata all'espletamento delle procedure di scelta di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Nessuna pretesa può essere vantata dalla ditta aggiudicataria in caso di mancato rinnovo e/o proroga che è solo facoltà esclusiva dell'amministrazione.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

Il Contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Regione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 6 - UBICAZIONE DEI LUOGHI DI INSTALLAZIONE DEGLI EROGATORI

Per l'elenco delle sedi e l'individuazione degli spazi dove collocare gli erogatori si rinvia ad apposito allegato che verrà fornito in sede di installazione degli erogatori.

Gli enti contraenti della Regione si riserva, a suo insindacabile giudizio e in funzione delle proprie esigenze, di riorganizzare gli spazi e/o di modificare i locali assegnati per la gestione del servizio.

Prima della consegna dei locali, la Regione provvederà a proprie spese all'esecuzione dei lavori edili e impiantistici di maggior rilevanza, con predisposizione dei punti di allaccio alla rete idrica, alla rete elettrica necessari per l'installazione degli erogatori.

Art. 7 - QUADRO NORMATIVO

Gli apparecchi verranno alimentati da acqua di acquedotto con caratteristiche di qualità che già all'origine devono essere conformi ai requisiti di legge (D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.). Per il miglioramento delle caratteristiche organolettiche verranno introdotti sistemi di affinamento, in particolare gassatura e refrigerazione, accompagnati da processi di filtrazione.

L'attività di distribuzione automatica dell'acqua si configura come somministrazione di bevande (Circolare Ministero Salute N. 4283 del 17 /02/2011} cui si applica la legislazione pertinente e, in particolare, quella relativa all'analisi dei rischi.

Pertanto, l'Affidatario va a configurarsi come "Operatore del settore alimentare" (OSA) e dovrà garantire la sicurezza igienica della bevanda, adottando i principi del sistema HACCP, rispettando tutte le norme di settore sotto riportate, incluso il Regolamento CE 852/2004, e controllando il mantenimento dei parametri di potabilità dell'acqua anche tramite l'adozione di Piani di Autocontrollo.

Per queste ragioni, l'Affidatario è tenuto al rispetto di tutta la normativa in materia, di seguito riassunta in forma non esaustiva:

- Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
- Regolamento (CE) n. 178/2002;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 del Parlamento Europeo recepito dall'Accordo Stato- Regioni del 29 aprile 2010;
- D.M. 174/2004 e ss.mm.iL;
- D. Lgs. 206/2005 e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministeriale n. 25 del 7 /02/2012;

- Standard europei UNI-EN delle apparecchiature per il trattamento dell'acqua potabile;
- Linee Guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25 (pubblicate sul sito del Ministero della Salute);
- Circolare Ministero Salute N. 4283 del 17/02/2011;
- Legislazione sugli additivi alimentari e sull'anidride carbonica alimentare E290 quale ingrediente alimentare (Decreto Ministeriale 199/2009 e ss.mm.ii.);
- UNI EN ISO 9001-2015;
- UNI EN ISO 22000:2005;
- DM del 21/03/1973;
- DM 220 del 26/04/1993;
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

Per quanto non espressamente previsto nelle predette norme, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Art. 8 - CARATTERISTICHE MINIME DEGLI EROGATORI

Gli erogatori devono essere conformi alle linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto del Ministero della Salute del 7 febbraio 2012, n. 25, recante "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano".

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le caratteristiche tecniche principali comuni richieste per tutti gli erogatori possono essere così riassunte:

- essere nuovo o pari al nuovo (di produzione non anteriore all'anno 2018) e in grado di fornire prestazioni equivalenti a quelle di distributori nuovi), perfettamente funzionante e privo di difetti tecnici;
- predisposizione per allacciamento alla rete idrica;
- qualora installato all'interno di edifici, essere sollevato dal suolo in modo da consentire corretta pulizia del pavimento sottostante;
- possibilità di n. 4 selezioni per erogazione acqua naturale temperatura ambiente, naturale refrigerata, frizzante e calda;
- filtrazione a carboni attivi conforme alle normative ;
- ugelli di erogazione in acciaio inox dotati di sistema debatterizzante con lampada UV;
- sistema di raffreddamento;
- valvola antiallagamento;
- possibilità di installare bombole ricaricabili di CO2 e relativi dispositivi necessari;
- superfici esterne degli apparecchi erogatori in materiale igienico facilmente lavabile;
- colonnina con altezza del piano di appoggio del contenitore (bicchiere/tazza/borraccia) tale da rendere comode e agevoli le operazioni di prelievo dell'acqua per l'utente finale.
- vaschetta raccogli gocce con connessione a tanica di raccolta posizionata all'interno della colonnina;
- capacità erogazione acqua fredda 30 litri/ora (10 litri in continuo) o maggiore tale da risultare comunque adeguata all'utenza stimata;
- vaschetta raccogli gocce con connessione a tanica di raccolta.

Art. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto all’Affidatario, remunerato quadrimestralmente a canone (comprensivo di spese, utili e ogni altro onere), è costituito dalle prestazioni di seguito elencate:

- servizio di installazione, noleggio e relativa manutenzione degli erogatori;
- fornitura e sostituzione periodica di bombole di anidride carbonica alimentare;
- sostituzione periodica dei filtri a carboni attivi;
- sostituzione periodica dei sistemi debatterizzanti (lampada UV);
- sanificazione degli erogatori sulla base del piano di autocontrollo adottato;
- interventi di manutenzione ordinaria mediante n. 1 sopralluogo quadrimestrale di controllo e verifica della corretta funzionalità degli erogatori;
- assistenza tecnica su chiamata;

Nel caso in cui, durante il sopralluogo quadrimestrale richiesto, il tecnico incaricato dovesse riscontrare eventuali guasti/problematiche agli erogatori, l’Affidatario dovrà inviarne immediata comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto e intervenire, a sue spese, provvedendo alla sostituzione delle parti di ricambio occorrenti, in caso di guasti e/o rotture entro e non oltre i cinque (5) giorni lavorativi successivi.

Circa gli interventi di assistenza tecnica a chiamata, gli stessi saranno richiesti dalla Regione al numero di telefono dedicato o via e-mail. L’Affidatario dovrà intervenire, a sue spese, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi la chiamata e dovrà ripristinare l'apparecchiatura entro il giorno successivo provvedendo alla sostituzione delle parti di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture. Nel caso in cui l'entità dei lavori da eseguire non consenta il ripristino dell'operatività dell'apparecchiatura entro il termine su indicato, l’Affidatario dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione dell'erogatore con uno di caratteristiche identiche entro ulteriori 2 (due) giorni lavorativi successivi.

In caso di risultati dell'analisi della qualità dell'acqua erogata (acqua in uscita dalla zona di erogazione) non conformi ai parametri di legge, è obbligo dell’Affidatario effettuare tempestivamente e a proprie spese la sanificazione completa interna di tutti gli apparecchi ove riscontrata la non conformità entro 3 (tre) giorni lavorativi.

La manutenzione delle apparecchiature stesse, compresa la fase di sanificazione, che l’Affidatario deve affidare a personale qualificato e adeguatamente formato, dovrà essere eseguita tenendo conto delle indicazioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione delle singole apparecchiature, nonché le procedure predisposte di cui sopra.

Tutte le attività operative di installazione, rifornimento e manutenzione degli erogatori devono essere svolte nei giorni ed orari di apertura delle sedi che usufruiscono del servizio e in modo da evitare o ridurre al minimo l'interferenza con le attività proprie delle strutture regionali.

La Regione si riserva la facoltà di ordinare la rimozione e sostituzione degli erogatori nel caso di frequenti difetti di funzionamento e per ragioni igienico-sanitarie; l’Affidatario dovrà rimuovere e sostituire, a propria cura e spese, i distributori entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta della Regione.

Art. 10 - PERSONALE ADDETTO

L’Affidatario si obbliga ad impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, in regola con la vigente normativa in materia di requisiti igienico-sanitari, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore.

Prima dell’inizio del periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà fornire alla Regione un elenco dettagliato degli operatori che intende impiegare nell’espletamento del servizio, con le relative qualifiche professionali e i corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere.

L’Affidatario dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio oggetto del presente affidamento, le condizioni contrattuali

normative e retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti, anche se scaduti, C.C.N.L ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro Contratto o Accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni.

L’Affidatario è obbligato all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L’Affidatario dovrà fornire, su richiesta della Regione, ogni qualvolta sia richiesto nel corso di vigenza del contratto, la relativa documentazione giustificativa attestante l’avvenuto adempimento a tali obblighi.

In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dalla Regione, o segnalato dall’Ispettorato del Lavoro, la Regione procederà alla escussione della garanzia definitiva, per il corrispondente importo occorrente per l’adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che la ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere risarcimento dei danni. Le detrazioni proseguiranno finché l’Ispettorato del Lavoro non abbia comunicato l’avvenuta regolarizzazione della posizione della ditta.

Il personale dipendente dell’Affidatario dovrà:

- indossare idonee divise munite sia di placca ben visibile recante il marchio dell'impresa dell’Affidatario sia di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008;
- osservare scrupolosamente tutte le procedure igieniche previste dal sistema di autocontrollo HACCP, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari;
- osservare le disposizioni che regolano l’accesso, la permanenza e l’uscita dalle sedi della Regione;
- adeguarsi alle disposizioni impartite dal referente della Regione e al rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- comunicare immediatamente al referente della Regione qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali) che dovesse accadere nell’espletamento del servizio;
- tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza;
- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione;
- provvedere alla riconsegna delle cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell’espletamento dei servizi.

L’Affidatario dovrà garantire e documentare, su richiesta della Regione, che venga regolarmente effettuata la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento degli addetti ai servizi sia in materia di salute ed igiene alimentare sia in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

La Regione rimane estranea al rapporto tra gli addetti alle attività, che è integralmente responsabile degli adempimenti previsti a carico proprio e del proprio personale.

Tuttavia, a fronte di comportamenti inappropriati o non idonei alle attività previste, accertati anche a seguito di segnalazioni dei Responsabili di sede e/ degli utenti, il DEC può richiedere all’Affidatario l’allontanamento del personale addetto al servizio presso le sedi della Regione.

Art. 11 - CONSEGNA DEGLI SPAZI IN FASE DI AVVIO DEL SERVIZIO

A seguito della stipula del contratto, saranno resi disponibili i locali.

Da tale data decorrerà l'ulteriore termine di 15 giorni (quarantacinque) consecutivi entro il quale l’Affidatario deve concludere gli interventi di installazione degli erogatori.

In corso d'opera il RUP, con il supporto dell'Ufficio competente della Regione procederà alle verifiche e, alla conclusione degli interventi, accerterà, la corrispondenza tra gli allestimenti effettuati e quelli indicati in sede di offerta.

Di tale operazione sarà redatto, in contraddittorio fra le parti, apposito verbale, eventualmente corredato da idonea documentazione fotografica adeguata ad attestare lo stato dei luoghi all'atto della consegna degli stessi da parte dell'Affidatario.

Art. 12 - CONTROLLO SULL'ACQUA EROGATA

La Regione si riserva di far realizzare con spese a proprio carico, durante la durata del contratto, ulteriori controlli della qualità dell'acqua erogata ex D.Lgs. 31/2001 oltre quelli previsti semestralmente di cui all'art. "Modalità di esecuzione del servizio" del presente Capitolato, senza che l'Affidatario possa fare opposizione.

In caso di risultati difformi dai parametri di legge, l'Affidatario è tenuto a realizzare, a proprie spese ed entro giorni 2 (due) successivi alla specifica comunicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, la sanificazione completa di tutti gli impianti interessati in cui si sono riscontrate le difformità.

Art. 13 - REPORTISTICA

L'Affidatario, in ogni caso dovrà trasmettere alla Regione, su base annuale, ovvero su richiesta della Regione stessa, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:

- numero dei distributori, tipologia, posizionamento, data di installazione, elenco prodotti erogati;
- numero di erogazioni totali nell'anno suddivise per punti di erogazione;
- report statistici e relazioni sulla tipologia delle segnalazioni per disservizi pervenute, con l'indicazione dei problemi più rilevanti segnalati e le soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio.

Art. 14 - DISINSTALLAZIONE E RIPRISTINO DEGLI SPAZI

Alla scadenza contrattuale, l'Affidatario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del contratto, pena l'incameramento dalla cauzione come prevista dal Capitolato.

In caso l'Affidatario non provveda allo sgombero degli spazi, a ciò provvederà direttamente la Regione con addebito delle relative spese dell'Affidatario, trattenendo le relative somme dalla garanzia definitiva.

A tal proposito, verranno redatti appositi verbali di riconsegna degli spazi, in contraddittorio tra la Regione e l'Affidatario.

Per tutte le disinstallazioni (quelle conclusive del Contratto e quelle richieste o autorizzate nel corso del Contratto) l'Affidatario deve farsi carico delle seguenti attività:

- a) disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori;
- b) rimozione di eventuali materiali di risulta;
- c) ripristino e pulizia degli spazi.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno

addebitate interamente all’Affidatario, attraverso l’incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto della Regione ad ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria o deposito cauzionale sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione.

L’Affidatario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

Art. 15 - RESPONSABILITA’

1. L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità e/o onere assicurativo per furti, tentativi di furto con scasso, atti vandalici a danno degli erogatori. L’amministrazione non è dunque depositaria delle macchine e delle attrezzature di proprietà dell’Affidatario, rimanendo la custodia e la detenzione a totale carico, rischio e pericolo dell’Affidatario.

2. L’Affidatario non potrà mai opporre, ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità di cui sopra, la presenza in loco del personale regionale.

3. L’Affidatario assume la piena e incondizionata responsabilità - in materia di lavoro e sicurezza - per quanto attiene al personale impiegato, a qualunque titolo, nel servizio.

4. L’Affidatario è tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso l’amministrazione quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto del servizio.

5. Le eventuali spese, anche giudiziali, che l’amministrazione dovesse sostenere per i danni provocati dall’Affidatario sono integralmente a carico di quest’ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta della Regione.

6. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a manlevare l’amministrazione da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del servizio, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.

Art. 16 - DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA

L’Affidatario assume a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che, in conseguenza dell’esecuzione del servizio, dovesse occorrere a cose o persone, liberando l’amministrazione da ogni responsabilità o conseguenza civile e penale.

L’Affidatario, ai fini della stipula del Contratto, è obbligato a stipulare una idonea polizza per responsabilità civile (RC), e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto.

La polizza dovrà coprire i rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;

In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico dell’Affidatario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che la Regione Emilia-Romagna è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso degli impianti.

Art. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

L’affidatario è tenuto alla costituzione di una “garanzia definitiva”, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 103 del Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale, che sarà svincolata nei modi di legge.

Alla garanzia sopra citata si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilità del maggior danno verso L'Affidatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini richiesti, ovvero la mancata reintegrazione della stessa in caso di escussione totale o parziale, determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente risoluzione del contratto.

Art. 18 - COORDINATORE DEL SERVIZIO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Affidatario designa e comunica alla Regione prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto il coordinatore del servizio, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con la Regione Emilia-Romagna.

Il Coordinatore del Servizio dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica.

L'Affidatario del Servizio dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al CS devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Affidatario medesimo.

Art. 19 - VERIFICHE DI ESECUZIONE IN CORSO E FINALI

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente Capitolato Tecnico e Condizioni Particolari di Contratto.

Qualora vengano riscontrate anomalie e/o incoerenze rispetto alle attività concordate, l'Affidatario si impegna tempestivamente e senza oneri alle necessarie correzioni e/o integrazioni, pena l'applicazione delle penali per il ritardato adempimento, secondo le modalità di cui all'articolo "PENALI".

Art. 20 - PENALI

In caso di mancata o tardiva esecuzione di una prestazione contrattuale da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste, non imputabili alla Regione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, la Regione si riserva di applicare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c. e fatto salvo il maggior danno, una penale nella percentuale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto spettante a titolo di canone quadrimestrale complessivo, nei seguenti casi:

- a) per ogni giorno o frazione di giorno eccedenti i tempi d'intervento specificati ai punti 2. 3. e 4. dell'art. "Modalità di esecuzione del servizio e al punto 2. dell'art. "Controllo sull'acqua erogata" del presente Capitolato;
- b) per mancata esecuzione del sopralluogo quadrimestrale di controllo e verifica degli erogatori, in riferimento ad ogni giorno o frazione di giorno successivi;
- c) per disservizi nell'erogazione di acqua gassata di durata superiori a giorni sei causa mancata sostituzione delle bombole di CO2 esaurite, a valere per ogni giorno o frazione di giorno successivi;
- d) in caso di ritardato sgombero dei locali a fine servizio.

La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata a mezzo PEC, alla quale l'Affidatario avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a insindacabile giudizio della Regione a giustificare l'inadempimento, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate.

Le somme per le eventuali penalità sono trattenute sui pagamenti ovvero in alternativa la Regione può rivalersi sulla cauzione definitiva, limitandosi a comunicarlo all’Affidatario, senza necessità di preventiva diffida.

In tal caso la cauzione deve essere reintegrata dall’Affidatario entro e non oltre il termine di 15 giorni solari dalla data di comunicazione dell’avvenuta riduzione.

L'applicazione delle penali non assolve l’Affidatario dal completo adempimento degli obblighi a cui sono riferite, né esclude il diritto della Regione ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza delle disfunzioni e/o inadempienze sanzionate.

Art. 21 - PAGAMENTI

Il pagamento avverrà in modalità quadrimestrale posticipata. Il primo quadrimestre decorrerà dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto che coincide con la definitiva installazione di tutti i distributori. Inoltre, in caso di nuove installazioni la prima mensilità sarà calcolata su base giornaliera, tenendo conto del giorno dell’installazione di ogni singola apparecchiatura.

I pagamenti saranno disposti dall’amministrazione regionale previa emissione:

- del certificato di verifica di conformità che accerta la rispondenza delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle disposizioni contrattuali ai sensi di quanto previsto dall’art. 102 del Codice e dall’art. 26 del D.M. 49 del 7/03/2018;
- del certificato di pagamento, contenente tutti gli elementi necessari all’emissione della fattura ai sensi di quanto previsto dall’art. 113bis del Codice. Solo al ricevimento di tale documento il Fornitore potrà emettere fattura.

Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.lgs.50/2016 e s.m., sull’importo netto progressivo delle prestazioni (acconto) è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

Art. 22 - MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il Codice Univoco Ufficio di riferimento da utilizzare per la fatturazione elettronica, come previsto dal DM 55 del 3 aprile 2013, è: 00UJHV (primo carattere: zero; secondo carattere: lettera “o”).

L’affidatario dovrà intestare la fattura elettronica a:

Regione Emilia-Romagna - Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza

Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna

P.I. 02086690373 – C.F. 80062590379

La Regione Emilia-Romagna potrà accettare e pagare le fatture solo se ricevute attraverso il processo di fatturazione digitale (art. 1, commi 209-214 della legge n. 244/2007, del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014).

La Regione Emilia-Romagna è tenuta a versare l’IVA direttamente all’Erario e non al fornitore, applicando il meccanismo denominato “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, legge di stabilità del 2015;

La fattura deve, quindi, contenere anche l’annotazione “Operazione con Scissione del pagamento”, oltre tutti gli elementi obbligatori previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972.

Le fatture dovranno indicare la prestazione eseguita, e contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall’art. 21 del DPR 633/72 come recentemente modificato dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

In particolare, le fatture dovranno indicare il numero del provvedimento di impegno economico di spesa, e il Codice unico di Gara (CIG).

Il decreto MEF n. 132 del 24/08/2020 "Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22/10/2020, modifica il DM n. 55/2013, e specifica che le Pubbliche Amministrazioni possono rifiutare le fatture elettroniche nei seguenti casi:

- 1) la fattura elettronica è riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria;
- 2) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di gara (CIG) o del Codice unico di progetto (CUP), quando ne sia previsto l'utilizzo;
- 3) omessa o errata indicazione del numero e della data del provvedimento dirigenziale di impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di Regioni ed enti locali.

Il CIG ed il numero del provvedimento di impegno economico di spesa dovranno essere inseriti, pena l'irricevibilità della fattura, in uno dei blocchi informativi 2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), 2.1.3 (Dati Contratto), 2.1.4 (Dati Convenzione), 2.1.5 (Dati Ricezione) o 2.1.6 (Dati Fatture Collegate), in corrispondenza dell'elemento denominato "CodiceCIG", del tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it.

Si invita a verificare la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SDI) accedendo al sito www.fatturapa.gov.it.

Art. 23 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Sono a carico dell'Affidatario gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della medesima legge 136/2010 e ss.mm. sopraccitata, costituirà causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai servizi oggetto del contratto.

Art. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'Affidatario, a pena di nullità e incameramento della garanzia definitiva, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del Codice.

Art. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del Codice.

Art. 26 - CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA

Salva la risoluzione di cui all'articolo che precede, la Regione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione delle prestazioni;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. applicazione delle penali tali da superare il limite previsto dall'articolo "PENALI" del presente Capitolato Tecnico e Condizioni Particolari di Contratto;
- e. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- f. cessione dell'Azienda, cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;

- g. perdita dei requisiti soggettivi richiesti alla ditta affidataria per l'esecuzione di prestazioni connesse allo svolgimento del servizio;
- h. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi dalla normativa in materia di DURC.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Regione previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Nel caso di risoluzione, la Regione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese sopportate a causa dell'inadempimento del contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita.

Art. 27 - RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del Codice.

Art. 28 - NORME SULL'ANTICORRUZIONE

L'Affidatario, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, non dovrà aver affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. d) del Codice è fatto obbligo ai partecipanti alla gara di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel corso della procedura.

Art. 28 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative alla interpretazione, validità, efficacia, adempimento, esecuzione del presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

È esclusa la competenza arbitrale ed è obbligatorio, prima di adire il Giudice competente, promuovere il tentativo di composizione bonaria della controversia in via amministrativa.

Art. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente Capitolato Tecnico e Condizioni Particolari di Contratto.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza e risponde nei confronti della Regione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.



L'Appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 30 ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Sono organi del procedimento i seguenti soggetti:

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), DEC, nonché soggetto stipulante del contratto per la Giunta della Regione Emilia Romagna è il Dott. Maurizio Pirazzoli, Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza, VIA DEI MILLE, 21 – 40121 BOLOGNA – Pec: approvvigionamenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), DEC, nonché soggetto stipulante del contratto per la Assemblea della Regione Emilia Romagna è la Dott.ssa Lea Maresca, Responsabile del Servizio funzionamento e gestione, VIALE ALDO MORO 50 40127 BOLOGNA – Pec: AlFunzionamentoGestione@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it